

Decisione di contrarre n. 110 del 20/05/2025

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Noleggio operativo per 60 mesi di attrezzature necessarie all'ampliamento del Laboratorio Antidoping di Via delle Rupicole 12 (Roma)
CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA	RA 113_25_AD RDA n 33247
CIG/SMART CIG	Sarà acquisito a valle dell'autorizzazione della Decisione di contrarre
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A. è il contraente mentre la Federazione Medico Sportiva Italiana è l'Utilizzatore.
DIREZIONE RICHIEDENTE	Spazio Sport
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 76; comma 2, lett. b) e c)
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	Euro 1.985.203,40 IVA esclusa.
DURATA	60 mesi
EVENTUALI OPZIONI	Non presenti.
NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO	Thermo Fisher Scientific Si specifica che l'operazione verrà eseguita tramite una locazione operativa finalizzata con la società BNP Paribas, alla quale verranno corrisposti i canoni per il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature.
MOTIVAZIONI	Il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) e c) appare giustificata sulla base di quanto segue. Il Laboratorio Antidoping, accreditato dalla World Anti-Doping Agency (WADA), è gestito dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), per conto di NADO Italia e di altre Testing Authority. E' una delle trenta strutture a livello mondiale riconosciute per l'esecuzione delle analisi ufficiali antidoping. La FMSI ha riferito che la WADA, a seguito di attività ispettive presso il Laboratorio Antidoping di Roma, ha rilevato una metratura e una strumentazione non idonea per lo svolgimento delle attività, soprattutto in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026; la WADA ha tuttavia concesso di mantenere l'accreditamento nelle more dell'individuazione di nuovi locali in cui spostare il Laboratorio Antidoping. A valle di quanto sopra, è stato dunque necessario individuare una nuova sede, compito che è stato attribuito a Sport e salute dalla legge n. 213/2023 che a tal fine ha potuto avvalersi dei fondi all'uopo stanziati. Nel marzo del 2025, la FMSI ha chiesto a Sport e salute anche un'attività ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge n. 213/2023. In particolare,

la FMSI ha chiesto a Sport e salute di individuare la copertura finanziaria e di provvedere all'approvvigionamento di macchinari supplementari indispensabili per adeguare la dotazione strumentale del nuovo Laboratorio Antidoping, così che lo stesso potesse mantenere l'accreditamento WADA e essere pienamente operativo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La FMSI ha evidenziato la necessità di acquisire la nuova strumentazione entro Giugno 2025, pena l'esito negativo degli audit istituzionali internazionali e, soltanto con nota del 14 aprile 2025, il Ministro dello Sport ha dato il proprio nulla osta affinché la Società provvedesse direttamente all'approvvigionamento delle suddette attrezzature.

Come rappresentato dal RUP, il Direttore scientifico del Laboratorio antidoping Prof. Francesco Botrè nella nota tecnica del 14/04/2025, la strumentazione deve essere acquisita necessariamente facendo ricorso agli stessi fornitori che hanno già fornito quella attualmente in uso presso il laboratorio, trattandosi appunto dell'ampliamento di strumentazione già presente.

A tal proposito la FMSI ha riferito che un cambiamento di fornitore renderebbe incompatibile l'utilizzo dei diversi macchinari ai fini dell'accreditamento necessario. L'ampliamento del laboratorio mediante acquisizione di strumentazione tecnica del medesimo produttore di quella già in uso e già utilmente certificata mediante le procedure coperte da accreditamento, elimina la necessità di ricorrere ad un ulteriore rapporto di validazione completo per ciascun nuovo strumento acquisito, essendo in tal caso sufficiente fornire evidenza che i metodi con cui si utilizza la nuova strumentazione forniscono risultati sovrapponibili a quelli ottenuti con la strumentazione già in uso.

Viceversa, nel caso in cui la nuova strumentazione provenisse da un fornitore differente, i metodi analitici dovrebbero essere sottoposti, nella loro totalità, a nuova e differente procedura di validazione, circostanza che per tempi risulta assolutamente incompatibile con l'accreditamento previsto per il nuovo laboratorio (l'accreditamento di macchinari forniti da differenti produttori presuppone almeno un anno di operatività degli stessi, e dunque il reperimento di risorse e spazi adeguati con oltre un anno di anticipo rispetto all'avvio delle operazioni e alle effettive necessità di ampliamento dei macchinari).

Le tempistiche connesse con l'acquisizione di macchinari di un diverso produttore sono quindi incompatibili con la programmazione tecnico-logistica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Le circostanze di cui sopra rendono dunque impossibile soddisfare le esigenze della Federazione Medico sportiva tramite una procedura di gara ordinaria che sarebbe incompatibile con le tempistiche necessarie per ottenere una nuova certificazione delle forniture contrassegnate da un marchio produttivo.

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, in considerazione degli interessi pubblici in gioco ed in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, sussistono i presupposti richiesti dalla normativa applicabile – sia sotto il profilo dell'urgenza di cui all'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023 (che ha i caratteri della effettività, imprevedibilità e non imputabilità) sia sotto il profilo dell'infungibilità del contraente di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 –

	per ricorrere alla procedura negoziata senza bando tramite contrattazione diretta con un operatore economico predeterminato. Si rileva, infine, che il corrispettivo indicato è stato oggetto di verifica di congruità, attraverso la FMSI che a tal fine ha reso apposita dichiarazione in data 9 giugno 2025, e risulta in linea con i valori correnti per prestazioni analoghe.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Contratto standard di noleggio operativo di BNP Paribas In espressa deroga alle Condizioni Particolari del Contratto: (i) il pagamento dei Canoni locatizi sarà effettuato con una dilazione nei tempi, nel rispetto della periodicità indicata nel Contratto. In espressa deroga alle Condizioni Generali e Particolari del Contratto: (i) non sarà dovuto alcun onere di pre-locazione, dovendosi pertanto considerare come non applicabile qualsivoglia disposizione ad essi Oneri riferita; (ii) il pagamento dei Canoni avverrà tramite bonifico bancario; (iii) alla scadenza convenuta in Contratto non interverrà alcuna proroga, intendendosi il Contratto definitivamente cessato. In ottemperanza alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023, il Contratto non potrà essere oggetto di cessione. Al contrario, potrà essere oggetto di cessione il credito derivante dal Contratto secondo i dettami di cui al precitato d.lgs. 36/2023; dovendosi, pertanto, considerare adeguata in tal senso qualsivoglia disposizione contrattuale riferita a tale cessione di credito.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, individua il Responsabile Unico di Progetto nel Prof. Dott. Francesco Botrè. il Responsabile di Procedimento delegato per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.

L'Amministratore delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

